Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

(93/197/CEE)

(GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 93/344/CEE della Commissione del 17 maggio 1993	L 138	11	9.6.1993
►M2	Decisione 93/510/CEE della Commissione del 21 settembre 1993	L 238	45	23.9.1993
►M3	Decisione 93/682/CE della Commissione del 17 dicembre 1993	L 317	82	18.12.1993
►M4	Decisione 94/453/CE della Commissione del 29 giugno 1994	L 187	11	22.7.1994
►M5	Decisione 94/561/CE della Commissione del 27 luglio 1994	L 214	17	19.8.1994
►M6	Decisione 95/322/CE della Commissione del 25 luglio 1995	L 190	9	11.8.1995
►M7	Decisione 95/323/CE della Commissione del 25 luglio 1995	L 190	11	11.8.1995
►M8	Decisione 95/536/CE della Commissione del 6 dicembre 1995	L 304	49	16.12.1995
►M9	Decisione 96/81/CE della Commissione del 12 gennaio 1996	L 19	53	25.1.1996
►M10	Decisione 96/82/CE della Commissione del 12 gennaio 1996	L 19	56	25.1.1996
►M11	Decisione 96/279/CE della Commissione del 26 febbraio 1996	L 107	1	30.4.1996
►M12	Decisione 97/10/CE della Commissione del 12 dicembre 1996	L 3	9	7.1.1997
►M13	Decisione 97/36/CE della Commissione del 18 dicembre 1996	L 14	57	17.1.1997
►M14	Decisione 97/160/CE della Commissione del 14 febbraio 1997	L 62	39	4.3.1997
►M15	Decisione 98/360/CE della Commissione del 18 maggio 1998	L 163	44	6.6.1998
►M16	Decisione 98/594/CE della Commissione del 6 ottobre 1998	L 286	53	23.10.1998
►M17	Decisione 1999/228/CE della Commissione del 5 marzo 1999	L 83	77	27.3.1999
►M18	Decisione 1999/236/CE della Commissione del 17 marzo 1999	L 87	13	31.3.1999
►M19	Decisione 1999/252/CE della Commissione del 26 marzo 1999	L 96	31	10.4.1999
►M20	Decisione 1999/613/CE della Commissione del 10 settembre 1999	L 243	12	15.9.1999
►M21	Decisione 2000/209/CE della Commissione del 24 febbraio 2000	L 64	22	11.3.2000
►M22	Decisione 2001/117/CE della Commissione del 26 gennaio 2001	L 43	38	14.2.2001
►M23	Decisione 2001/611/CE della Commissione del 20 luglio 2001	L 214	49	8.8.2001
►M24	Decisione 2001/619/CE della Commissione del 25 luglio 2001	L 215	55	9.8.2001
►M25	Decisione 2001/754/CE della Commissione del 23 ottobre 2001	L 282	81	26.10.2001
►M26	Decisione 2001/766/CE della Commissione del 25 ottobre 2001	L 288	50	1.11.2001
►M27	Decisione 2001/828/CE della Commissione del 23 novembre 2001	L 308	41	27.11.2001
►M28	Decisione 2002/635/CE della Commissione del 31 luglio 2002	L 206	20	3.8.2002
►M29	Decisione 2002/841/CE della Commissione del 24 ottobre 2002	L 287	42	25.10.2002

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 78 del 20.3.1997, pag. 54 (97/160/CE)

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

(93/197/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ([3]), modificata da ultimo della decisione 93/100/CEE della Commissione ([4]), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi compresi nel succitato elenco, che costituisce l'oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ([5]), modificata dalla decisione 92/161/CEE ([6]);

considerando che le competenti autorità nazionali si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma del rilevamento di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi classificati negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o l'avvio della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo periodo di tempo, le proposte di modificazione delle norme nazionali sull'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni da stabilire per le importazioni di equidi da selezione e produzione devono lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/469/CEE del Consiglio ([7]) che precludono l'uso di sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene per scopi di ingrasso degli equidi;

considerando che gli Stati membri importano equidi in conformità delle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio ([8]), modificata dalla decisione 92/438/CEE ([9]), che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità;

considerando che l'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti in più paesi terzi giustifica la definizione di zone sanitarie ai fini dell'importazione di equidi;

considerando che gli equidi delle varie categorie presentano caratteristiche distinte e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;

considerando che, data l'esistenza di differenti situazioni sanitarie, è necessario prevedere per gli equidi registrati e per gli equidi da ripro-

([1]) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
([2]) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.
([3]) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
([4]) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.
([5]) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.
([6]) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.
([7]) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
([8]) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
([9]) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

▼B

duzione e produzione certificati sanitari corrispondentemente differenziati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ferma restando la decisione 92/160/CEE della Commissione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e da produzione che:

— provengono dai paesi terzi menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato I,

— rispondono ai requisiti precisati nell'adatto certificato sanitario riprodotto nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

▼A1

Gruppo A

▼M26

Isole Falkland (FK), Groenlandia (GL), Islanda (IS), Svizzera (CH)

▼B

Gruppo B

▼M29

Australia (AU), Bulgaria (BG), Bielorussia (BY), Cipro (CY), Repubblica ceca (CZ), Estonia (EE), Croazia (HR), Ungheria (HU), Kirghizistan (1) (2) (KG), Lituania (LI), Lettonia (LV), ex Repubblica iugoslava di Macedonia (3) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Polonia (PL), Romania (RO), Russia (1) (RU), Repubblica slovacca (SK), Slovenia (SL), Ucraina (UA), Repubblica federale di Iugoslavia (YU)

▼B

Gruppo C

▼M21

Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)

▼B

Gruppo D

▼M24

Argentina (AR), Barbados (2) (BB), Bermuda (2) (BM), Bolivia (2) (BO), Brasile (1) (BR), Cile (CL), Cuba (2) (CU), Giamaica (2) (JM), Messico (1) (MX), Perù (1) (2) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

▼B

Gruppo E

▼M17

Emirati arabi uniti (2) (AE), Bahrein (2) (BH), Algeria (DZ), Egitto (1) (2) (EG), Israele (IL), Giordania (2) (JO), Kuwait (2) (KW), Libano (2) (LB), Libia (2) (LY), Marocco (MA), Malta (MT), Maurizio (MU), Oman (2) (OM), Qatar (2) (QA), Arabia Saudita (1) (2) (SA), Siria (2) (SY), Tunisia (TN) ►M28 , Turchia (1) (2) (TR) ◄

▼M12

Gruppo F

Sudafrica (1)

▼M25

Gruppo G

Saint Pierre e Miquelon (PM)

(1) Regionalizzazione del paese conformemente alla decisione 92/160/CEE della Commissione.
(2) Solo cavalli registrati.
(3) Il codice provvisorio non inficia la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite.

▼B

ALLEGATO II

A. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A.

B. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B.

C. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C.

D. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D.

E. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E.

▼M12

F. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo F.

▼M25

G. Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo G.

▼B

— A —

CERTIFICATO SANITARIO

►(1) per le importazioni nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Isole Falkland, Groenlandia, Islanda o Svizzera ◄

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da:
(luogo di esportazione)

direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi (2)

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

.....
[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (2)]

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

▼B

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (►(1) o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi, oppure dal suo arrivo se si tratta di un animale importato direttamente dalla Comunità europea nel corso degli ultimi tre mesi◄) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (2),

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) (2) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

►(2) v) qualora l'equide di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (2);

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il ... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (2);

oppure

— l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (2);

oppure

— l'animale è stato vaccinato il ...(4) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (2).

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: — Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

— Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato il campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 a 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione;◄

►(1) M2
►(2) M9

▼B

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non è stato vaccinato contro la peste equina (2),

— è stato vaccinato contro la peste equina il (2) (4);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alla seguente prova effettuata su un campione di sangue prelevato il (4), vale a dire non più di 30 giorni prima dell'esportazione:

►(1)— i) test di Coggins per l'anemia infettiva equina (2), oppure

ii) nel caso di un equide che abbia sempre soggiornato, sin dalla nascita, in Islanda si certifica che l'Islanda è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva equina (2).◄

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

▼B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante (2), dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
 Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

►(1) 2. L'animale è rimasto in sin dalla nascita (3) oppure è stato importato
(paese esportatore)
direttamente da uno Stato membro della Comunità europea durante gli ultimi 90 giorni (3), oppure è entrato nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (3). ◄

.....
(luogo e data) (firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(4) Indicare la data.
Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

▼B

— B —

CERTIFICATO SANITARIO

►(1) per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti dal Kirghizistan (1) e di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Australia, ►(2) —— ◄ Bulgaria, Belarus, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Estonia, Repubblica federale di Iugoslavia, Lettonia, Lituania, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Polonia, Romania, Russia (1), Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria ◄

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da:
(luogo di esportazione)

direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi (2)

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

.....

[Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (2)]

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3);

►(1) M18

►(2) M22

▼B

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (►(1) o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi, oppure dal suo arrivo se si tratta di un animale importato direttamente dalla Comunità europea nel corso degli ultimi tre mesi◄) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (2),

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) (2) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

►(2) v) **qualora l'equide di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (2);**

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il ... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (2);

oppure

— l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (2);

oppure

— l'animale è stato vaccinato il ...(4) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (2).

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: **— Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.**

— Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato il campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 a 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione;◄

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non è stato vaccinato contro la peste equina (2),

— è stato vaccinato contro la peste equina il (2) (4);

►(1) M2

►(2) M9

▼B

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su un campione di sangue prelevato il [4], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

— test di Coggins per l'anemia infettiva;

— test di fissazione del complemento per la durina [6] (titolo 1/10);

— test di fissazione del complemento per la morva [6] (titolo 1/10).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

▼B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante (2), dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
 Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

►(2) 2. L'animale è rimasto in sin dalla nascita (3) oppure è stato importato
(paese esportatore)
direttamente da uno Stato membro della Comunità europea durante gli ultimi 90 giorni (3), oppure è entrato nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (3). ◄

.....
(luogo e data) (firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(4) Indicare la data.
Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.
►(1) (5) Per i paesi cui si riferisce il presente certificato, con l'eccezione dell'Australia, di Cipro e della Nuova Zelanda, gli esami di laboratorio devono essere eseguiti da un laboratorio approvato dallo Stato membro di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al certificato sanitario che accompagna l'animale. ◄
(6) I test della morva e della durina non sono necessari per animali provenienti dall'Australia o dalla Nuova Zelanda.

►(1) M3
►(2) M19

▼B

— C —

CERTIFICATO SANITARIO

►(1) **per le importazioni nel territorio comunitario di cavalli registrati provenienti da Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (Penisola), Singapore, Thailandia e di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Canada, Stati Uniti d'America** ◄

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da:
(luogo di esportazione)

direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

.....
(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

►(1) M21

▼B

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (►(1) o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi, oppure dal suo arrivo se si tratta di un animale importato direttamente dalla Comunità europea nel corso degli ultimi tre mesi◄) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3), a meno che l'animale abbia reagito negativamente (titolo 1/12) (3) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il (3), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

►(2) v) **qualora l'equide di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3);**

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il ... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3);

oppure

— l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3);

oppure

— l'animale è stato vaccinato il ...(4) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (3).

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: **— Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.**

— Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato il campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 a 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione;◄

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non è stato vaccinato contro la peste equina (3),

— è stato vaccinato contro la peste equina il (3) (4);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

►(1) M2

►(2) M9

▼B

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alla seguente prova effettuata su un campione di sangue prelevato il (4), vale a dire non più di 30 giorni prima dell'esportazione:

— test di Coggins per l'anemia infettiva;

k) — non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana (3),

oppure

— è stato vaccinato il (4), vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'esportazione (3);

l) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il (3) (4) (5), oppure contro l'encefalomielite giapponese-B il (3) (4) (5), vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima, oppuro è stato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il (4) e il (4) con reazione nagativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato (3), oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima (3);

►(1) **m) se l'equide proviene dalla Thailandia, è stato sottoposto a una prova di fissazione del complemento per la morva in data ...(4) e per la durina in data ...(4), vale a dire nei ventuno giorni precedenti l'esportazione, con esito negativo [titolo 1: 10 (4)];** ◄

►(2) n) non è stato vaccinato contro il virus della febbre del Nilo occidentale (3), oppure
è stato vaccinato contro il virus della febbre del nilo occidentale con un vaccino inattivato in almeno due occasioni ad un intervallo compreso tra 21 e 42 giorni e l'ultima vaccinazione è stata effettuata al più tardi 30 giorni prima della spedizione in data (3) (4). ◄

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

►(1) M16

►(2) M27

▼B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante (3), dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
 Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

►(1) 2. L'animale è rimasto in sin dalla nascita (3) oppure è stato importato
(paese esportatore)
direttamente da uno Stato membro della Comunità europea durante gli ultimi 90 giorni (3), oppure è entrato nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (3). ◄

.....
(luogo e data) (firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Indicare la data.
Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.
(5) I requisiti relativi ai test o alle vaccinazioni contro l'encefalomielite equina occidentale e orientale sono d'applicazione solo per animali provenienti dal Canada o dagli Stati Uniti; la vaccinazione contro l'encefalomielite diapponnese-B è richiesta solo per animali provenienti ►(2) da Hong Kong, dal Giappone, dalla Repubblica di Corea, da Macao, dalla Malaysia (Penisola), da Singapore e dalla Thailandia ◄.

►(1) M19
►(2) M21

▼B

— D —

CERTIFICATO SANITARIO

►(1) per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Barbados, Bermuda, Bolivia, Cuba, Giamaica, Perù (1), nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Argentina, Brasile (1), Cile, Messico (1), Paraguay, Uruguay ◄

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:

(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da:

(luogo di esportazione)

direttamente a:

(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

.....

(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

▼B

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (►(1) o dalla nascita, se di età inferiore ai tre mesi, oppure dal suo arrivo se si tratta di un animale importato direttamente dalla Comunità europea nel corso degli ultimi tre mesi◄) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e nei 30 giorni precedenti la spedizione è rimasto isolato da equidi di stato sanitario non equivalente;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) — negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3), a meno che l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) (3) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il (3), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

►(2) v) qualora l'equide di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore ai 180 giorni, negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3);

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il ... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3);

oppure

— l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma il ... (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3);

oppure

— l'animale è stato vaccinato il ...(4) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ad uno dei tre programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (3).

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: — Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

— Controllare la certificazione allegata concernente le prove effettuate prima della vaccinazione, la vaccinazione e la vaccinazione di richiamo.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato il campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 a 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione;◄

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non è stato vaccinato contro la peste equina (3),

— è stato vaccinato contro la peste equina il (3) (4);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia;

►(1) M2
►(2) M9

▼B

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato;

v) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non manifesta sintomi clinici di metrite equina contagiosa (MEC) e non proviene da un allevamento in cui vi sono stati casi sospetti di MEC negli ultimi 2 mesi né ha avuto contatti indiretti o diretti (accoppiamento) con equidi affetti da metrite contagiosa accertata o sospetta;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni;

j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campioni di sangue prelevati il (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

— test di Coggins per l'anemia infettiva;

— test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/10);

— test di fissazione del complemento per la morva (titolo 1/10);

►(1)—— ◄

k) non è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina venezuelana (3), oppure è stato vaccinato il (4), vale a dire almeno 6 mesi prima dell'isolamento precedente l'esportazione (3);

l) è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con vaccino inattivato il (4), vale a dire nei 6 mesi precedenti l'esportazione, ma almeno 30 giorni prima di quest'ultima (2), oppure è stato sottoposto a test di inibizione dell'agglutinazione del sangue per l'encefalomielite equina occidentale ed orientale con due prove efettuate su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di 21 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione, e cioè rispettivamente il (4) e il (4), con reazione negativa, qualora l'animale non sia stato vaccinato (3), oppure senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato più di 6 mesi prima (3).

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

▼B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante (3), dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
 Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

►(1) 2. L'animale è rimasto in sin dalla nascita (3) oppure è stato importato
(paese esportatore)
direttamente da uno Stato membro della Comunità europea durante gli ultimi 90 giorni (3), oppure è entrato nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (3). ◄

.....
(luogo e data) (firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Indicare la data.
Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.

▼B

— E —

CERTIFICATO SANITARIO

►(1) **per le importazioni nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti da Emirati arabi uniti, Bahrein, Egitto (1), Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudita (1), Siria e Turchia (1), nonché di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Algeria, Israele, Marocco, Malta, Maurizio e Tunisia** ◄

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

Riferimento al certificato di igiene animale:

I. Identificazione dell'animale

Specie Equina, asino, mulo, bardotto	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Al certificato può essere allegato un passaporto di identificazione dell'equino purché venga indicato il numero.

(a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

(b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'animale

L'animale è spedito da:
(luogo di esportazione)

direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:

.....
(indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

▼B

►(1) III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che l'animale di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita se di età inferiore a tre mesi, oppure da quando è giunto nel paese se è stato importato direttamente da uno Stato membro della Comunità europea nel corso degli ultimi tre mesi) è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria nel paese di spedizione e in un centro di isolamento riconosciuto, protetto da insetti vettori

— nei 40 giorni precedenti l'esportazione (3),

oppure

— nei 30 giorni precedenti l'esportazione dagli Emirati arabi uniti (AE) (3);

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3);

oppure

l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) (3) (5) a una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa su un campione di sangue prelevato il (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione;

v) qualora si tratti di un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni, non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina negli ultimi sei mesi (3);

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) (5) a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina su un campione di sangue prelevato il (4), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

l'animale ha reagito negativamente (3) (4) (5) a una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il (4) vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione,

oppure

— l'animale è stato vaccinato il (4) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente al programma di vaccinazione iniziale sotto menzionato, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (3) (4).

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente a una prova di neutralizzazione del virus, a una diluizione di 1/4 (5); oppure

b) la vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a 15 giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente a una prova di neutralizzazione del virus, a una diluizione di 1/4 (5); oppure

c) la vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti a una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione (5).

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina;

— non è stato vaccinato contro la peste equina (3),

— è stato vaccinato contro la peste equina il (3) (4);

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia; ◄

▼B

►(1) ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi;

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi;

iv) nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato;

v) nel caso del carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni dall'ultimo caso accertato.

Qualora tutti gli animali delle specie sensibili che si trovano nell'azienda siano stati abbattuti e i locali siano stati disinfettati, la durata del divieto è di 30 giorni a decorrere dalla data in cui gli animali sono stati eliminati ed i locali disinfettati, tranne quando si tratta del carbonchio ematico, nel qual caso la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non presenta segni clinici di metrite contagiosa equina (CEM) e non proviene da un allevamento in cui sia stata sospettata la presenza di tale malattia negli ultimi due mesi, né ha avuto contatti indiretti o diretti per via coitale con equidi infetti o sospettati infetti da metrite contagiosa equina;

i) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattia contagiose o infettive nel corso degli ultimi 15 giorni;

j) il suo sangue è stato sottoposto alle seguenti prove:

— test di Coggins per la diagnosi dell'anemia infettiva, effettuato il (4), vale a dire nei trenta giorni precedenti l'esportazione, con risultati negativi (4) (5),

— reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della durina, effettuata il (4), vale a dire nei ►(2)21 giorni◄ precedenti l'esportazione, con risultati negativi (titolo 1: 10) (4) (5),

— reazione di fissazione del complemento per la diagnosi della morva, effettuata il (4), vale a dire nei ►(2)21 giorni◄ precedenti l'esportazione, con risultati negativi (titolo 1: 10) (4) (5),

— un test per la peste equina come descritto nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE

i) con due prove effettuate su campioni di sangue prelevati a un intervallo di 21 e 30 giorni, il (4) e il (4), la seconda delle quali deve essere stata effettuata nei dieci giorni precedenti l'esportazione (3), con esiti negativi, se non è stato vaccinato (3) (4) (5), ovvero senza aumento del numero di anticorpi, se l'animale è stato vaccinato (3) (4) (5);

oppure

ii) con una prova effettuata su un campione di sangue prelevato nei dieci giorni precedenti l'esportazione, ovvero il (4) con esito negativo se l'animale deve essere spedito dagli Emirati arabi uniti (AE) (3) (4).◄

IV. L'animale sarà trasferito tramite un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....

(nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

►(1) M28

►(2) M29

▼B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)
[proprietario, o suo rappresentante (3), dell'animale descritto più sopra]

dichiara quanto segue:

1. L'animale sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.

 Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.

►(1) 2. L'animale è rimasto in sin dalla nascita (3) oppure è stato importato
(paese esportatore)
direttamente da uno Stato membro della Comunità europea durante gli ultimi 90 giorni (3), oppure è entrato nel paese esportatore almeno 90 giorni prima della presente dichiarazione (3). ◄

.....
(luogo e data) (firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio.
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione oppure, in caso di un cavallo registrato, l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(3) Cancellare la menzione inutile.
(4) Indicare la data.
Nel caso di un equide registrato, nel documento di identificazione (passaporto) devono essere inseriti i dati relativi ai test effettuati, i loro risultati e le vaccinazioni.
(5) I test di laboratorio richiesti in conformità delle condizioni stabilite dal presente certificato sanitario devono essere effettuati in laboratori riconosciuti dagli Stati membri di destinazione. I risultati degli esami, certificati dal laboratorio, devono essere allegati al certificato di polizia sanitaria che accompagna l'animale. Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti paesi: Turchia (TR).

▼M12

-F-

CERTIFICATO SANITARIO

per l'importazione nel territorio della Comunità di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica (1)

N. del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. **Identificazione del cavallo**

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. **Origine e destinazione del cavallo**

Il cavallo è spedito da:
(luogo di esportazione)

direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

per via aerea:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

.....

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto veterinario ufficiale del
(indicare il paese)

certifica che il cavallo di cui sopra:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) è rimasto nel territorio del paese di spedizione (1) nei tre mesi immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita se di età inferiore a tre mesi, oppure da quando è giunto nel paese se è stato importato direttamente da uno Stato membro della Comunità europea nel corso degli ultimi tre mesi)

e

è rimasto durante gli ultimi 40 giorni immediatamente precedenti l'esportazione, vale a dire dal(5) al(5), nella stazione riconosciuta di quarantena di, nel rispetto delle seguenti condizioni:

i) il cavallo è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione contro i vettori di infezione (3),

oppure

ii) il cavallo è stato confinato in locali protetti contro i vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente; l'esercizio fisico si è svolto sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non venissero preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione nella Comunità europea (3);

▼M12

e) proviene dal territorio di un paese [1] nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva,

iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa [3]

oppure

l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/12) ad una prova di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuata su un campione di sangue prelevato il [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4],

v) qualora il cavallo di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni,

— negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina [3],

oppure

— l'animale ha reagito negativamente (titolo 1/4) ad una prova di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4],

oppure

— l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4],

oppure

— l'animale è stato vaccinato il [5] contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari [3] [4].

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus (titolo 1/4).

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus (titolo 1/4).

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione.

f) non proviene dal territorio di un paese che [1], a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e

— non è stato vaccinato contro la peste equina [3]

oppure

— è stato vaccinato contro la peste equina il [5], vale a dire non più di 24 mesi e non meno di 110 giorni prima del periodo di isolamento precedente l'esportazione, mediante somministrazione di un vaccino polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante di quest'ultimo [3] [4];

g) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:

i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

— nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,

— nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,

— nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,

— nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,

— nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato;

▼M12

ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;

h) non presenta sintomi di metrite contagiosa equina e non proviene da un'azienda nella quale, durante gli ultimi due mesi, siano stati registrati sospetti casi di metrite contagiosa equina, né è venuto indirettamente o direttamente, mediante rapporto coitale, a contatto con equidi affetti o che si sospetta siano affetti da metrite contagiosa equina;

i) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei quindici giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

j) ha reagito negativamente ai seguenti test eseguiti su campioni di sangue prelevati il (4) (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

— test di Coggins per l'anemia infettiva,

— test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/5);

k) è stato sottoposto, conformemente a quanto indicato nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE, a due test di fissazione del complemento per la peste equina, eseguiti su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni il (5) e il (5), data quest'ultima che si situa negli ultimi 10 giorni precedenti l'esportazione,

— presentando reazione negativa se non è stato vaccinato (3) (4),

oppure

— senza presentare un aumento del livello di anticorpi, se è stato vaccinato (3) (4);

l) è stato a due riprese sottoposto a test ELISA per l'encefalosi equina, eseguiti su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra 21 e 30 giorni il (5) e il (5), data quest'ultima che si situa negli ultimi 10 giorni precedenti l'esportazione,

— presentando reazione negativa (3) (4),

oppure

— senza presentare un aumento del livello di anticorpi (3) (4).

IV. Il cavallo sarà inviato direttamente dalla stazione di quarantena all'aeroporto in condizioni tali da garantire una protezione contro i vettori di infezione, e sarà inoltrato verso lo Stato membro della Comunità europea senza venire a contatto con altri equidi non accompagnati da un certificato comunitario per l'importazione definitiva o per l'ammissione temporanea di cavalli registrati. L'aereo sarà preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese di spedizione e, immediatamente prima del decollo, al suo interno verrà nebulizzato un prodotto contro i vettori di infezione.

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

V. Il certificato ha una validità di dieci giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (6)

.....

(Nome, in stampatello, e qualifica)

(1) Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE, modificata.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza nella Comunità.

(3) Cancellare le indicazioni che non interessano.

(4) I test effettuati, i relativi risultati e la vaccinazione vanno indicati nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Indicare la data.

(6) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼**M12**

Dichiarazione

Il sottoscritto, proprietario (1) o rappresentante del proprietario (1)
(scrivere il nome in stampatello)
del cavallo di cui sopra, dichiara:

1) Il cavallo sarà avviato direttamente dalla stazione di quarantena di agli impianti di destinazione, senza venire a contatto con altri equini non scortati da un certificato rilasciato ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva nella Comunità europea di cavalli registrati.

2) Il trasporto sarà effettuato con modalità che consentano l'effettiva tutela della salute e del benessere dell'animale.

3) Nei 15 giorni antecedenti il periodo di isolamento precedente l'esportazione, il cavallo non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi.

.....
(luogo, data) (firma)

N. del certificato sanitario:

.....
(Firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato) (2)

(1) Cancellare le indicazioni che non interessano.
(2) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼**M25**

— G —

CERTIFICATO SANITARIO

per l'importazione nel territorio della Comunità di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti da Saint Pierre e Miquelon

N. del certificato:

Paese terzo speditore ([1]):

Ministero competente:

I. Identificazione dell'animale

Specie (cavallo, asino, mulo, bardotto)	Razza Età Sesso	Metodo di identificazione e identificazione (*)

(*) Un passaporto che identifica l'equino può essere allegato al presente certificato a condizione che sia indicato il suo numero.

a) Numero del documento (passaporto) di identificazione

b) Convalidato da
(Nome dell'autorità competente)

II. Origine e destinazione dell'equide

L'equide è spedito da:
(luogo di esportazione)

direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

per via aerea ([3])/per nave ([3]):
(indicare il numero del volo o il nome della nave)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. Informazioni sanitarie

Io sottoscritto veterinario ufficiale del
(indicare il paese)

certifico che l'animale di cui sopra:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia ([2]);

▼**M25**

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) è rimasto nel territorio del paese di spedizione [1] nei 90 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita se di età inferiore a 90 giorni, oppure da quando è giunto nel paese se è stato importato direttamente da uno Stato membro della Comunità europea nel corso degli ultimi 90 giorni) o è rimasto nel territorio del paese di spedizione per almeno 60 giorni dall'entrata, se è stato importato direttamente nel rispetto delle condizioni specificate nelle allegato "Condizioni di importazione e di quarantena" da un paese terzo durante un periodo di almeno 90 giorni prima dell'imbarco per la Comunità europea; e in qualsiasi caso è stato separato da equidi non aventi il medesimo status sanitario nel corso degli ultimi 30 giorni prima dell'imbarco;

e) proviene dal territorio di un paese [1], nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa [3]

oppure

è stato sottoposto con esito negativo, ad una diluizione di 1/12 [3], a un test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuato su un campione di sangue prelevato il. [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4] o durante la quarantena successiva all'importazione;

v) qualora l'animale di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni e soggiorni da oltre 90 giorni nel paese di spedizione:

— negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina [3],

oppure

— l'animale è stato sottoposto con esito negtivo, ad una diluizione di 1/4 [3] , a un test di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina effettuata su un campione di sangue prelevato il [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] [4] o durante la quarantena successiva all'importazione,

oppure

— l'animale ha reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus dell'arterite equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il [5], vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione [3] o durante la quarantena dopo l'importazione [3] [4],

oppure

— l'animale è stato vaccinato il [5], contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari [3] [4].

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina:

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano agli animali di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di isolamento del virus, ad una diluizione di 1/4;

b) la vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4;

c) la vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione;

f) non proviene dal territorio di un paese che [1] a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e:

— non è stato vaccinato contro la peste equina [3],

oppure

— è stato vaccinato contro la peste equina il

▼**M25**

g) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:

i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presente nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

— nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,

— nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,

— nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,

— nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,

— nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato;

ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;

h) è stato sottoposto il ([5]), con esito negativo, a un test di Coggins per l'anemia infettiva degli equini effettuato su un campione di sangue prelevato entro 30 giorni dall'esportazione;

i) non presenta sintomi clinici di metrite contagiosa equina e non proviene da un'azienda in cui vi sono stati casi sospetti di metrite contagiosa equina durante gli ultimi due mesi e non è venuto a contatto indirettamente o direttamente tramite coito con equidi infetti o sospetti di infezione da metrite contagiosa equina;

j) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei quindici giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi.

IV. L'equide sarà inviato direttamente nello Stato membro di destinazione della Comunità europea senza venire a contatto con altri equidi non accompagnanti da un certificato comunitario per l'importazione definitiva. L'aereo sarà preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto nel paese di spedizione.

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

Le allegate "Condizioni di importazione e di quarantena" fanno parte del certificato.

V. Il certificato ha una validità di dieci giorni. Nel caso di trasporto per nave, la durata è prorogata per tener conto della durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (*)

.
(nome, in stampatello, e qualifica)

(*) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

([1]) Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, modificata.
([2]) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente.
([3]) Cancellare le indicazioni che non interessano.
([4]) I test effettuati, i relativi risultati e la vaccinazione vanno indicati nel documento di identificazione (passaporto).
([5]) Indicare la data.

▼**M25**

DICHIARAZIONE

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Il sottoscritto..... , proprietario (1) o rappresentante del proprietario (1)
(inserire il nome in stampatello)

dell'equide di cui sopra, dichiara:

1) L'equide sarà spedito direttamente dai locali di spedizione verso i locali di destinazione senza venire a contatto con altri equidi non scortati almeno da un certificato di importazione definitiva nella Comunità europea.

2) L'animale è rimasto a (paese esportatore) dalla nascita o è entrato nel paese esportatore almeno 60 giorni prima della presente dichiarazione.

3) Nei 15 giorni antecedenti l'esportazione, l'animale non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi.

.....
(Luogo, data) (Firma)

.....
(Firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato) (2)

(1) Cancellare le indicazioni che non interessano.
(2) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

▼M25

Condizioni di importazione e di quarantena per gli equidi importati a Saint Pierre e Miquelon durante un periodo inferiore a tre mesi prima dell'esportazione nella Comunità europea

Gli equidi importati a Saint Pierre e Miquelon durante i 90 giorni antecedenti l'esportazione nella Comunità europea devono soddisfare i seguenti requisiti:

1. **Soggiorno e quarantena**

 1. Gli animali devono essere rimasti a Saint Pierre e Miquelon per almeno 60 giorni.

 2. Immediatamente prima dell'arrivo da un paese terzo, gli animali devono essere isolati in una stazione di quarantena riconosciuta per almeno 40 giorni, protetti da insetti vettori.

 3. I locali di quarantena devono soddisfare almeno le condizioni di cui alla sezione III, lettera g), del certificato sanitario di cui all'allegato II G) della decisione 93/197/CEE e soddisfare i criteri minimi contemplati nell'allegato B della direttiva 91/496/CEE, modificata.

 4. Durante il periodo di quarantena, l'equide non deve entrare in contatto con equidi non ammissibili all'importazione nella Comunità europea.

2. **Test sanitari**

 1. L'animale deve essere sottoposto ai seguenti test effettuati con i risultati specificati su campioni di sangue prelevati, se non specificato altrove, non prima di 21 giorni dopo l'inizio del periodo di isolamento:

 a) un test di Coggins per l'anemia infettiva equina, con esito negativo;

 b) un test di fissazione del complemento per la durina, con esito negativo, ad una diluizione di 1/5;

 c) un test di fissazione del complemento per la morva, con esito negativo, ad una diluizione di 1/5;

 d) un test per la peste equina come descritto nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE; il test deve essere effettuato due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo fra 21 e 30 giorni e il secondo campione deve essere prelevato nei 10 giorni che precedono la fine della quarantena e:

 — con esiti negativi se non è stato vaccinato, o

 — senza aumento degli anticorpi, se l'animale è stato vaccinato. Tale vaccinazione deve essere stata ufficialmente certificata nel suo certificato [1]/passaporto [1] d'importazione;

 e) un test ELISA per l'encefalosi equina, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo fra 21 e 30 giorni; il secondo campione deve essere prelevato nei 10 giorni che precedono la fine della quarantena e:

 — con esiti negativi, o

 — senza aumento degli anticorpi;

 f) un test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa, con esito negativo ad una diluizione di 1/12;

 g) un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina venezuelana, come descritto dettagliatamente nel capitolo 2.5.12 del manuale delle norme dei test diagnostici e dei vaccini dell'UIE (Ufficio internazionale delle epizoozie), 4a edizione, 2000, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo fra 21 e 30 giorni; il secondo campione deve essere prelevato negli ultimi 10 giorni che precedono la fine della quarantena e:

 — con esiti negativi, se non è stato vaccinato, o

 — senza aumento degli anticorpi, se l'animale è stato vaccinato con un vaccino attenuato, ceppo TC-83, e se tale vaccinazione è stata effettuata almeno sei mesi prima dell'importazione. Tale vaccinazione deve essere stata ufficialmente certificata nel suo certificato [1]/passaporto [1] d'importazione;

 h) un test di inibizione dell'emoagglutinazione per l'encefalomielite equina dell'Oveste dell'Est effettuato due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di almeno 21 giorni; il secondo campione deve essere stato prelevato negli ultimi 10 giorni che precedono la fine della quaratena e:

 — con esiti negativi, se non è stato vaccinato, o

 — senza aumento degli anticorpi, se l'animale è stato vaccinato contro l'encefalomielite equina dell'Ovest e dell'Est con vaccino inattivato almeno 30 giorni e non oltre sei mesi prima dell'importazione. Tale vaccinazione deve essere stata ufficialmente certificata nel suo certificato [1]/passaporto [1] d'importazione;

 i) un test ELISA di cattura delle IGM per la ricerca di anticorpi contro il virus dell'encefalite-B giapponese, con esito negativo o un test di neutralizzazione del virus o un test di inibizione dell'emoagglutinazione effettuati due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo di almeno 21 giorni; il secondo campione deve essere stato prelevato negli ultimi 10 giorni che precedono la fine della quarantena, con esito negativo in entrambi i casi o senza un incremento dei valori degli anticorpi superiore a quattro volte.

[1] Cancellare le indicazioni che non interessano.

▼**M25**

2. Il test prescritto per l'arterite virale equina nella sezione III, lettera e), punto v), deve essere effettuato durante il periodo di quarantena per gli animali di sesso maschile non castrati di età superiore a 180 giorni che sono rimasti a Saint Pierre e Miquelon per meno di 90 giorni.

3. I test di laboratorio devono essere effettuati in laboratori riconosciuti dalla Comunità europea.

4. Tutti i test di laboratorio, i relativi risultati e le vaccinazioni devono essere registrati nel documento (passaporto) di identificazione oa llegati in copia al certificato.